



Terre e Rocce da Scavo

D.M. 161- 2012



Roberto Caporali

Dirigente

*Responsabile U.O. Tecnologia e Innovazione
Assimpredil Ance*

07 febbraio 2013



Un'occasione Persa

E' da più di 16 anni che i Costruttori stanno aspettando dal Legislatore **risposte chiare** per poter gestire correttamente le Terre e Rocce da Scavo.

Tranne un caso sporadico «di buon senso» che, purtroppo ha avuto vita breve, non abbiamo ottenuto nulla di pratico che tenesse in considerazione le nostre necessità e richieste.

Prima versione del c.d. Decreto Ronchi

Art. 7, comma 3, lettera b) del D.Lgs n° 22/97

<<....sono rifiuti speciali i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i **rifiuti pericolosi** che derivano dall'**attività di scavo**.....>>

Un'occasione Persa

Ne conseguiva, all'epoca, che tutto ciò che proveniva dall'attività di scavo, purché **«non» pericoloso, non era rifiuto.**

L'ho definito di buon senso perché il citato art. 7, comma 3, lettera b) **é stato un precursore dell'attuale orientamento** assunto sia a livello Europeo sia a livello Nazionale rispettivamente con il coordinato disposto degli artt. 5, comma 1 e 7, comma 1 della Direttiva 98/CE nonché degli artt. 183, comma 1, lettera a) 184 bis dal D.Lgs. N° 152/2006 .

Un'occasione Persa

A gran voce e in diverse occasioni abbiamo chiesto «disposizioni chiare e semplici» e quindi più facilmente applicabili e soprattutto **«verificabili»**.

Considerato inoltre che purtroppo, ancora oggi, per costituire un'impresa edile è sufficiente presentare un codice fiscale e un documento d'identità riteniamo che i **tempi per la semplificazione** non siano più procrastinabili anche per attivare maggiori e qualificati controlli per **espellere dal mercato chi non osserva le regole** e che fa concorrenza sleale agli operatori seri.

Cosa abbiamo ottenuto

Abbiamo ottenuto il D.M. 161-2012 il c.d. «*Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo*»

E' un provvedimento che è stato emanato **senza** tenere in considerazione le nostre osservazioni.

RISULTATO

(per stare in tema di terre) una «**FRANA**».

Il Decreto non ci piace. Non ci piace a tal punto che il Legislatore, non ascoltandoci in fase di stesura del provvedimento, ci ha costretto a presentare un ricorso al TAR Lazio avverso il D.M. 161/2012.

Ricorso al TAR Lazio

E' la prima volta che Assimpredil Ance impugna un provvedimento ambientale ma, francamente, non potevamo non farlo. Abbiamo il dovere di rappresentare e soprattutto **«tutelare»** le Imprese Associate.

Ecco quindi spiegato il nostro ricorso al Tar Lazio.

Il provvedimento fa «acqua» in diversi punti ed è :

- Illegittimo;
- Inapplicabile;
- Oneroso;
- Poco chiaro;
- In contrasto con norme ambientali di rango superiore.

Ricorso al TAR Lazio

Queste gravissime criticità, che sono alla base del nostro ricorso, saranno approfondite con l'ultima relazione dello Studio Legale Todarello che ci ha assistito in questa azione legale.

Solo in alcuni punti del provvedimento rileviamo dei «Buoni Intenti del Legislatore» peccato che poi non li abbia declinati in modo adeguato anzi, paradossalmente, ha fornito disposizioni che sicuramente otterranno l'effetto opposto.

Aspetti più Problematici

Passiamo ora velocemente ad esaminare i punti che ritengo più delicati e quindi più problematici dell'intero Decreto.

Per approfondirli farò una simulazione operativa.

1. Verifica dell'area:

Come sapete, grazie alla caratterizzazione, sappiamo se le terre e rocce da scavo sono o non sono contaminate. Se sono contaminate scatta obbligo di bonifica se non sono contaminate il c.d. «Proponente» (v. punto 9 del Dossier) può presentare il Piano di Utilizzo **allegandolo** alla Dichiarazione che attesta la sussistenza dei requisiti del comma 1, art. 4 del D.M. 161/2012 (v. punto 5 del Dossier).

Aspetti più Problematici

2. Verifica 20 % Materiali Antropici nei Riporti

Il Decreto stabilisce una **2^a verifica** se vi è la presenza di Materiali di Riporto (v. punto 3 Dossier) e più precisamente se, i Materiali Antropici (v. nota 1 a fondo pagina del punto 3 del Dossier) sono presenti con un quantitativo massimo del 20 %.

Domande legittime :

20% in peso oppure in volume ?

20 % riferito all'intera massa oppure alla media dei campionamenti ?

Allo stato attuale sussiste un vuoto normativo.

Infatti il legislatore **non** ha fornito i criteri e metodi per il calcolo del limite del 20%.

Aspetti più Problematici

2. Verifica 20 % Materiali Antropici nei Riporti

Questa criticità operativa **coinvolge tutti** i soggetti (committenti, Imprese, laboratori, P.A., Enti di controllo ecc.) ed è stata rilevata recentemente anche dall' Istituto Superiore di Sanità.

Questa lacuna Ministeriale, unitamente ad altre, conferma il nostro giudizio molto critico avverso il Decreto che di fatto, in alcuni punti, è **INAPPLICABILE**.

Aspetti più Problematici

3. Campo di Applicazione :

Il Legislatore avrebbe dovuto emanare, contestualmente al D.M. 161/2012, anche il decreto “semplificazione gestione terre” (art. 266, comma 7 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) riguardante i quantitativi di materiali da scavo non contaminati **fino a 6000 m³**.

Non l’ha fatto quindi, fino a nuove disposizioni ministeriali, il D.M. 161/2012 purtroppo si applica ai “riutilizzi di terre e rocce da scavo non contaminate **indipendentemente dalla quantità prodotta**”.

Aspetti più Problematici

3. Campo di Applicazione

Questo orientamento applicativo é suggerito nonostante la Segreteria Tecnica del **Ministero dell'Ambiente** abbia emanato recentemente la nota 14/11/2012 prot. 0036288, con la quale **conferma** che il D.M. 161/2012 **non tratta le c.d. “piccole quantità”** (cioè le terre e rocce da scavo la cui produzione non superi i 6000 m³).

Assimpredil Ance ritiene però corretto fornire questo indirizzo sia perché il chiarimento ministeriale è stato fornito con una “nota” e **non** con un'espressa previsione normativa sia perché con detta nota si sono dimenticati di specificare quali procedure osservare per i quantitativi fino a 6.000 m³.

Aspetti più Problematici

Terre fino a 6000 m³ : vi segnalo una NOVITA'.

La Regione Friuli Venezia Giulia, con l'art. 199 della recentissima Legge regionale del 21 dicembre 2012 n° 26, ha fornito disposizioni operative in materia proprio di riutilizzi di terre e rocce da scavo fino a 6.000 m³ proprio in considerazione sia dell'onerosità amministrativa sia economica dell'applicazione del DM 161/2012 per i piccoli cantieri.

In pratica la Regione Friuli ha adottato quanto **«approvato»** dall'VIII Commissione Ambiente della Camera in data 27/11/2012 e cioè che è sufficiente Dichiarare il **rispetto delle disposizioni dell'art. 184 bis** (cioè proprio l'articolo di cui prima vi accennavo «sottoprodotti»).

184-bis. Sottoprodotto

Sostanza od oggetto che **soddisfa** tutte le seguenti **condizioni**:

- a) la sostanza o l'oggetto è **originato da un processo di produzione**, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è **certo** che la sostanza o l'oggetto **sarà utilizzato**, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) **la sostanza** o l'oggetto può essere **utilizzato direttamente** senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia **la sostanza** o l'oggetto **soddisfa**, per l'utilizzo specifico, tutti i **requisiti** pertinenti riguardanti i prodotti e la **protezione** della salute e **dell'ambiente** e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Aspetti più Problematici

Terre fino a 6000 m³ : vi segnalo una NOVITA'.

Anche la **Regione Veneto** in questi giorni ha informato, con il comunicato stampa n° 99 del 23 gennaio 2013, che anch'essa intende adottare quanto prima provvedimenti in linea con l'osservanza dell'art. 184 bis al fine di regolamentare la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti da piccoli cantieri cioè volumi fino a 6.000 m³

Aspetti più Problematici

4. RELAZIONE di DETTAGLIO:

E' un documento «obbligatorio» da allegare a «tutti» i c.d. Piani di Utilizzo e riguarda sia i siti di «Produzione» sia i siti di «Destinazione».

Detta relazione deve contenere i **5 punti elencati** nell'allegato 5 al D.M. 161/2012 (v. pag. 4 del Piano di Utilizzo).

Secondo Assimpredil Ance questa disposizione normativa potrebbe non essere applicabile, con riferimento a tempi tecnici e costi, a qualsiasi scavo di piccolissima entità (ad esempio, dovrebbero essere esclusi gli scavi manutentivi e di pronto intervento).

Aspetti più Problematici

5. TRASPORTO Nuova Documentazione (V. Punti 24/25 del Dossier)

Il Legislatore si è dimenticato che esiste una norma specifica dello Stato finalizzata alla c.d. «semplificazione amministrativa ambientale» e che, per il trasporto delle materie prime, esiste da anni un documento fiscale denominato anch'esso DDT.

Risultato, si sono inventati:

- una **COMUNICAZIONE** preventiva
- un nuovo **MODULO** di trasporto.

Aspetti più Problematici

5. TRASPORTO Nuova Documentazione

COMUNICAZIONE (in 3/4 copie secondo i casi)

PRIMA di eseguire i **trasporti** del materiale da scavo è **obbligatorio inviare** all'Autorità competente una “**comunicazione**” attestante una serie di dati fra questi è necessario specificare:

- **targa** del mezzo **utilizzato**;
- data e **ora del carico**;
- **quantità** e tipologia del materiale trasportato

In funzione delle necessità cantieristiche è molto difficile «abbinare preventivamente» targa, ora e quantità del trasporto.

Aspetti più Problematici

5. TRASPORTO Nuova Documentazione

MODULO di TRASPORTO

(in 3/4 copie secondo i casi e da non confondere con il DDT fiscale)

Il trasporto del materiale escavato è accompagnato da :

- **Nuovo Modulo di Trasporto** di cui all'allegato 6 del D.M. 161/2012;

E' **obbligatorio allegare** al nuovo Modulo di Trasporto :

- **Caratterizzazione** *analitica del materiale relativa al viaggio* (n.d.r. : si presume dell'area)
- Copia del **Piano di Utilizzo approvato**.

Aspetti più Problematici

6. D.U.A. : Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo

Nel campo riutilizzo terre è una NOVITA'

E' di fatto una Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà che deve essere redatta **dall'esecutore degli scavi** (tramite un apposito modello di cui all'allegato 7 del D.M. 161/2012) e inviato all'Autorità Competente:

- sia a conclusione dei lavori di scavo ;
- sia a conclusione dei lavori di utilizzo

Aspetti più Problematici

6. D.U.A. : Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo

Nel caso in cui l'utilizzatore finale sia un soggetto "diverso" dall'esecutore degli scavi vi invito a leggere con attenzione quanto riportato al punto 34 del Dossier che vi è stato consegnato.

Aspetti più Problematici

7. D.M. 161/2012 E' IN CONTRASTO CON LE NORME AMBIENTALI DI RANGO SUPERIORE

Non è consentito presentare il Piano di Utilizzo a scavi già effettuati o in corso d'opera. Questa limitazione è un **grave deterrente** al raggiungimento degli obiettivi comunitari e dello stesso D.Lgs 152/06 che si prefiggono, entro il 2020, una percentuale di recupero dei rifiuti derivanti dal settore edile pari al 70%.

Gli inerti provenienti da cantieri edili sono da diverso tempo la principale fonte di approvvigionamento per gli impianti di produzione degli inerti, in quanto le sole «Cave» non sono attualmente in grado di coprire il fabbisogno del settore edile. Pertanto il riutilizzo degli inerti provenienti da scavi di cantiere sono un **concreto contributo** sia a tutela dell'ambiente sia a salvaguardia del territorio.

Grazie per l'attenzione

Contatti

Roberto Caporali

Dirigente

Responsabile U.O. Tecnologia e Innovazione

Tel. 02.88.12.95.25

Fax 02.88.12.95.65

r.caporali@assimpredilance.it

www.assimpredilance.it

**ASSOCIAZIONE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI
DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA
20123 MILANO - Via San Maurilio, 21**



U.O. Tecnologia e Innovazione
Roberto Caporali
